CAMERA DEI DEPUTATI N. 2594

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61

Presentato alla Presidenza il 16 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il buon andamento della campagna olivicola e le conseguenti previsioni di un'abbondante produzione olearia rendono necessario disporre, anche quest'anno, adeguate provvidenze per attuare, con mezzi idonei un'efficace difesa economica di tale produzione su un ragionevole livello di prezzi, che assicuri una giusta remunerazione agli agricoltori interessati.

I soddisfacenti risultati conseguiti nelle scorse annate con l'ammasso volontario del prodotto assistito da un contributo finanziario dello Stato, consigliano di ricorrere, anche per la campagna 1960-61, allo stesso strumento di difesa della produzione, nella certezza che la tempestiva emanazione del relativo provvedimento varrà ad evitare qualsiasi turbativa di mercato.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che, con norme analoghe a quelle emanate negli anni precedenti, prevede l'erogazione di un contributo dello Stato fino a lire 2.500 a quintale e fino al limite massimo di lire 800 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61, ed a fissare le relative modalità.

ART. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produtduttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli olii di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidità.

ART. 3.

Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si fa fronte:

1°) riducendo rispettivamente di lire 30 milioni, 25 milioni, 50 milioni, 45 milioni, 40 milioni, 30 milioni e 60 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa ordinaria: 17, 48, 52, 59, 91, 92 e 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2°) riducendo rispettivamente di lire 100 milioni, 50 milioni, 50 milioni, 200 milioni, 80 milioni e 40 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa straordinaria: 126, 127, 142, 156, 166 e 171 del detto stato di previsione, con corrispondenti riduzioni delle relative autorizzazioni di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.